

ALLEGATO 6 – SCHEMA DI CONTRATTO

DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON CERTIFICATI
DI ORIGINE DA FONTI RINNOVABILI, DI GAS, DI SERVIZI DI DIAGNOSI
ENERGETICA

CIG 7656434137

tra

Firenze Parcheggio S.p.A., con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, Codice
Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze
03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato,
indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo
Bevilacqua domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito
anche “**Firenze Parcheggio**” o “**Committente**”

da una parte

e

..... con sede in via n., Codice .Fiscale.
....., Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di n., capitale sociale Euro,00
interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata
.....in persona del Legale Rappresentante, Dott.
....., munito di idonei poteri (in seguito anche
“**Impresa**”)

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente “**Parte**” e congiuntamente
“**Parti**”)

premessato che

- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture:
Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati Stazione S.M.N., Parterre, Stazione Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria, Giannotti, Alberti, San Lorenzo, e dei parcheggi in superficie denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa, Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza della Libertà, e degli uffici della sede legale della Società, oltre che del parcheggio denominato "Palazzo Giustizia";
- Con comunicazione prot. del gennaio, Firenze Parcheggi S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di servizi di diagnosi energetica e la concessione in comodato di autovetture e altri mezzi di mobilità a trazione elettrica dotati di paline di ricarica (CIG 7656434137);
- con bando pubblicato sulla GURI Firenze Parcheggi ha dato avvio alla procedura di gara con il metodo del prezzo più basso per l'affidamento dell'esecuzione in appalto delle prestazioni per la fornitura descritta nella premessa che precede;
- l'Impresa, con atto di aggiudicazione del prot. _____ si è aggiudicato la suddetta procedura, avendo offerto
- le verifiche effettuate dalla stazione appaltante mediante sistema AvcPass hanno dato esito positivo;

- la posizione DURC è risultata regolare;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte del presente contratto.

Costituisce altresì oggetto del presente contratto quanto indicato in tutti gli allegati al Disciplinare di gara (anche se non materialmente allegati al presente contratto): All.1 Capitolato tecnico prestazionale; All. 2 Istanza di partecipazione dell'Impresa; All. 3 DGUE; All.4 Dichiarazioni integrative al DGUE; All.5 Offerta economica dell'Impresa.

1.2 Il presente Contratto ha ad oggetto le obbligazioni indicate nel capitolato allegato sub. "A" (il "**Capitolato**") e cioè:

- a) la fornitura di energia elettrica;
- b) la fornitura di garanzia di origine (GO) dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c) la fornitura di gas;
- d) la fornitura di diagnosi energetiche.

Le Parti si danno atto che tra le prestazioni a carico dell'Impresa previste dalla Gara vi è altresì quello di concedere in comodato per tutta la durata del presente contratto i mezzi a trazione elettrica e le paline di ricarica di cui al Capitolato e si danno altresì atto che – stante la specificità e la non onerosità di tale contratto, pur collegato al presente Contratto – in data odierna le Parti hanno all'uopo stipulato apposito contratto di comodato. A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che eventuali inadempimenti dell'Impresa o di suoi fornitori al contratto di

comodato daranno a Firenze Parcheggi la facoltà di risolvere per inadempimento dell'Impresa anche il presente Contratto.

1.3 L'Impresa conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati negli atti della gara citata nelle premesse (di seguito, "Gara"), confermando altresì di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto ed in particolare di bene conoscere, di accettare e di impegnarsi al rispetto di tutte le previsioni del Disciplinare e del Capitolato.

1.4 L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2 - Ambienti

2.1 Gli ambienti interessati dalle forniture sopra descritte sono indicati nel Capitolato e l'Impresa dichiara di ben conoscerli.

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il presente Contratto verrà in scadenza il 31 marzo 2022, senza possibilità di tacito rinnovo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 che segue.

Art. 4 – Fornitura di energia elettrica

4.1 L'Impresa, per tutta la durata di cui all'art. 3, si impegna a realizzare le prestazioni di cui ai punti "a" e "b" dell'art. 1 – e cioè la fornitura di energia elettrica e della garanzia di origine (GO) dell'energia elettrica da fonti rinnovabili – conformemente a quanto previsto dal Capitolato, dal

Disciplinare, da tutti gli atti della Gara, dall'offerta presentata dalla medesima nel corso della Gara ("**Offerta**": Allegato "__" al presente Contratto), nonché, solo per quanto non diversamente previsto dai documenti ora citati, dalle condizioni generali e dalle condizioni particolari del contratto di fornitura di energia elettrica della, (entrambe allegare al presente Contratto come Allegato "__").

L'Impresa si impegna a fornire l'energia elettrica e la garanzia di origine (GO) da fonti rinnovabili dell'energia elettrica fornita nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato a fronte del pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo determinato applicando le tariffe PUN ai consumi effettuati maggiorate di uno spread fisso ed immutabile nel corso della vigenza del presente Contratto pari a €, così come indicato dall'Impresa nell'Offerta. Il pagamento del corrispettivo ora citato avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dall'art. 8 del Disciplinare.

Le Parti si danno altresì atto che il corrispettivo di cui al presente articolo 4 deve intendersi comprensivo anche di ogni onere, presente o futuro, derivante in capo a dal contratto di comodato di data odierna di cui al comma 2 dell'art. 1 e che lo stesso troverà applicazione nel caso in cui le forniture elettriche annuali fossero comprese tra 3.650.000 kWh e 4.150.000 kWh. Nel caso in cui i consumi effettivi fossero inferiori o superiori alle misure ora indicate, le Parti convengono che il corrispettivo di cui al presente articolo sarà determinato ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 3 del Capitolato.

Le Parti si danno altresì atto e convengono che, qualora, per un qualsiasi motivo, nel corso della vigenza del contratto affidato in esito alla presente

procedura, FIRENZE PARCHEGGI cessasse di essere affidataria di uno o più dei parcheggi indicati nel Capitolato (ed oggetto della fornitura di energia) il corrispettivo sarà ridotto – in base all'allegato Capitolato – in proporzione alla minore erogazione richiesta, fermo restando che, a fronte di una riduzione del corrispettivo complessivo previsto dal contratto sottoscritto in esito alla presente procedura superiore al trentacinque per cento del totale, l'Impresa avrà la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di novanta giorni dalla data in cui l'Impresa ne avrà fatto richiesta.

Art. 5 – Fornitura di gas naturale

L'Impresa, per tutta la durata di cui all'art. 3, si impegna a realizzare le prestazioni di cui al punto "c" dell'art. 1 – e cioè la fornitura di gas naturale – conformemente a quanto previsto dal Capitolato, dal Disciplinare, da tutti gli atti della Gara, dall'Offerta, nonché, solo per quanto non diversamente previsto dai documenti ora citati, dalle condizioni generali del contratto di fornitura di gas della (allegate al presente Contratto come Allegato "___").

..... si impegna a fornire il gas naturale nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato a fronte del pagamento di un corrispettivo omnicomprendente pari a € 0,36 €/smc, che resterà fisso ed immutabile per tutta la vigenza del presente Contratto. Il pagamento del corrispettivo ora citato avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Capitolato.

Le Parti si danno altresì atto e convengono che, qualora, per un qualsiasi motivo, nel corso della vigenza del contratto affidato in esito alla presente procedura, FIRENZE PARCHEGGI cessasse di essere affidataria di uno o più

dei parcheggi indicati nel Capitolato (ed oggetto della fornitura di gas naturale) il corrispettivo sarà ridotto – in base all'allegato Capitolato – in proporzione alla minore erogazione richiesta, fermo restando che, a fronte di una riduzione del corrispettivo complessivo previsto dal contratto sottoscritto in esito alla presente procedura superiore al trentacinque per cento del totale, l'Impresa avrà la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di novanta giorni dalla data in cui l'Impresa ne avrà fatto richiesta.

Art. 6 – Fornitura delle diagnosi energetiche

L'Impresa si impegna a fornire le diagnosi energetiche di cui al punto "d" dell'art. 1 conformemente a quanto previsto dal Capitolato, dal Disciplinare, da tutti gli atti della Gara, dall'Offerta, a fronte del pagamento dell'importo di € 20.000,00 onnicomprensivi, di cui (ai sensi dell'art. 8 del Capitolato):

- euro 10.000,00 alla consegna, entro e non oltre il *(120 giorni dalla sottoscrizione del contratto)*, dello studio preliminare;
- euro 10.000,00 alla scadenza dei successivi 12 mesi di analisi.

Detti importi saranno pagati, successivamente alla consegna a perfetta regola d'arte delle diagnosi energetiche, entro 60 giorni **fine mese** dalla data di presentazione della fattura.

Le Parti si danno atto che le diagnosi energetiche saranno effettuate dalla, P. IVA, con sede in

Art. 7 – Pagamenti e tracciabilità

La liquidazione e i pagamenti sono subordinati:

- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa;
- b) ove di importo superiore a € 5.000,00, all'accertamento da parte della Firenze Parcheggi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

602, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Firenze Parcheggi S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment, provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario. L'Impresa si impegna ad indicare nella fattura l'annotazione "Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72", unitamente al codice **CIG: 7656434137** ed al progressivo di riferimento dell'ordine e al codice fiscale dell'operatore. La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@firenzeparcheggi.it oppure all'indirizzo mail PEC amministrazione.firenzeparcheggispa@legalmail.it.

Art. 7-bis - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

7-bis 1) L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

7-bis 2) In particolare, l'Impresa, e/o il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa,

nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7-bis 3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7-bis 4) L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7-bis 5) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

7-bis 6) Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00
Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN Banca
..... ag. intestato a

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- codice fiscale

- codice fiscale

Art. 8 - Obblighi dell'Impresa

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed a tutti gli obblighi in tema di sicurezza delle condizioni di lavoro.

Essa è inoltre tenuta al puntuale rispetto di ogni previsione del Capitolato.

Fermo restando che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa attesta l'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, Firenze Parcheggi procederà a verificare il possesso, da parte dell'Impresa, del requisito di moralità ed adeguatezza soggettiva previsto dalla normativa 'antimafia', dandosi atto le Parti che – ove dette verifiche dessero esito negativo – il presente affidamento si risolverà di diritto e verrà automaticamente meno.

Art. 9 – RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto, Responsabile Tecnico dell'Impresa

Il RUP del presente Contratto nonché Direttore della corretta esecuzione è il Geom. Maurizio Mugnai (mugnai@firenzeparcheggi.it – 335.5988768 – 055.2720137).

L'Impresa designa quale Responsabile il Sig. mail telefono), che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal Direttore della corretta Esecuzione, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

L'Impresa non potrà interrompere o sospendere l'espletamento della fornitura di energia e gas, ad eccezione del concretizzarsi dei motivi di risoluzione di cui alle condizioni generali di energia elettrica e gas naturale dell'Impresa stessa, ove applicabili. In tale caso, qualora Firenze Parcheggio risultasse, dagli elenchi dell'Impresa distributrice, titolare di uno o più punti di riconsegna (POD o PDR) non disalimentabili, l'Impresa potrà risolvere il contratto e cessare amministrativamente tali punti di riconsegna, solo con modalità tali da garantire la continuità del servizio di erogazione, in particolare attivando il Servizio di default/Salvaguardia.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardiva attivazione di una o più delle forniture oggetto del presente Contratto con le modalità indicate nel Capitolato;
- b) carenze o difformità delle forniture rispetto al Capitolato ed a quanto previsto dagli altri atti di gara, nonché a quanto indicato dall'Impresa nell'Offerta;
- c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza o evidente lentezza, ovvero non a regola d'arte;
- e) ingiustificata interruzione di una o più forniture.

Art. 12 – Responsabilità ed assicurazione

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa e di Firenze Parcheggio, oltre che i terzi), animali e cose (anche se di proprietà di Firenze Parcheggio o di terzi) - a qualsiasi causa

dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, per tutto il periodo dell'affidamento.

L'Impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a garanzia dei suddetti danni con massimali adeguati alla tipologia ed all'entità delle forniture affidate.

Eventuali danni che non dovessero comunque essere coperti dalla suddetta polizza assicurativa rimarranno comunque ad integrale carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi in cui, per colpa e fatto dell'Impresa, il Committente fosse tenuto a richiedere la prestazione ad altro soggetto e, conseguentemente, a corrispondere somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto a favore di soggetti diversi dall'Impresa, il Committente avrà diritto a rivalersi direttamente sull'Impresa, dietro esibizione delle relative fatture quietanziate, per l'eventuale quota parte di importo pagato eccedente il valore della singola prestazione determinato in base al presente contratto.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna a Firenze Parcheggio - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - polizza assicurativa rilasciata da S.p.A. polizza n. codice: a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro

quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Essa è allegata al presente contratto come Allegato “__”.

Articolo 14 - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggi, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 15 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggi e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC agli indirizzi per l'Impresa, firenzeparcheggispa@legalmail.it per Firenze Parcheggi.

Art. 16 – Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

Art. 17 – Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione della fornitura.

Art. 18 – Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010 nelle parti ancora in vigore.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;
- b) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;
- c) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.
- d) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Art. 19 – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico adottati dalla Società

La Firenze Parcheggio S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”) ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (OdV).

Firenze Parcheggio S.p.A., nell’esercizio delle proprie attività, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico, nonché atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A., che è parte integrante del Modello 231 adottato da Firenze Parcheggio S.p.A.

Le Parti, nell’ambito del rapporto contrattuale con Firenze Parcheggio S.p.A. si impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione

di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società;

Le Parti si impegnano ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di Firenze Parcheggio S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa Società.

Firenze Parcheggio S.p.A., inoltre, ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura "Flussi informativi verso l'OdV" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto la controparte si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Firenze Parcheggio S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopra elencati di cui sia venuta a conoscenza, secondo le modalità di seguito indicate: segnalazioni ed informazioni devono essere indirizzate all'OdV 231 di Firenze Parcheggio S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@firenzeparcheggi.it oppure recapitate allo stesso OdV al seguente indirizzo postale - Firenze Parcheggio S.p.A., Via G. La Pira n. 21 – Firenze.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Firenze Parcheggio S.p.A., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla

risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per le Parti di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne Firenze Parcheggio S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 20 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento possono essere esercitati da parte dell'Impresa i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggio S.P.A.

Indirizzo e-mail: privacy@firenzeparcheggi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:
www.firenzeparcheggi.it/privacy/

Firenze,

Firenze Parcheggio S.p.A.

L'Impresa